

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1455-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SERRI)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
col **Ministro delle finanze**
col **Ministro del tesoro**

col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
e col **Ministro del commercio con l'estero**

col **Ministro della sanità**
col **Ministro dell'ambiente**

(V. Stampato Camera n. 1650)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1995*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità economica europea, firmato nel 1991, è volto a consolidare ed ampliare i già stretti vincoli esistenti tra le Parti nei settori commerciale, economico, sociale e culturale, instaurando una cooperazione per tutte le questioni di ordine comune.

Attualmente i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sono disciplinati da una convenzione del 1939 in virtù della quale il territorio di San Marino risulta inserito nell'area doganale comunitaria in quanto parte integrante del territorio doganale italiano e, pertanto, per gli aspetti sanitari e veterinari il nostro Paese garantisce verso la Comunità la conformità dei beni da esso provenienti. Il presente Accordo è volto a creare una vera unione doganale diretta fra San Marino e la Comunità al fine

di promuovere e ampliare lo sviluppo globale dell'economia del piccolo Stato.

Pertanto, vengono ancora una volta attuati i principi della libera circolazione delle merci, dell'armonizzazione della legislazione in materia doganale, dell'estensione e diversificazione della cooperazione economica, culturale e finanziaria, e delle disposizioni in materia sociale.

Poichè l'Accordo entrerà in vigore non appena saranno completate le procedure di ratifica da parte dell'Unione europea, e, considerato che proprio l'Italia si è fatta promotrice di tale regolarizzazione di rapporti che la Repubblica di San Marino già effettuava in via indiretta tramite il nostro Paese, appare urgente procedere all'approvazione del presente disegno di legge di ratifica, già votato alla Camera dei deputati.

SERRI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

Roma, 5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

Roma, 4 aprile 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.